



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE

(COM(2012) 209 final)

Doc. XVIII, n. 65

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (COM(2012) 209 final);

acquisito il parere espresso, in data 28 novembre 2012 dalla XIV Commissione, (Politiche dell'Unione europea) di cui si condividono le valutazioni,

considerato che:

tale minaccia appare particolarmente pericolosa in presenza dell'attuale crisi economica che induce diversi Paesi membri a ricorrere a forme di aiuto ai rispettivi sistemi produttivi per favorirne la competitività a livello internazionale e per sostenere la domanda interna. Ciò vale in particolare per gli Stati che, potendo disporre di condizioni più favorevoli per quanto concerne la finanza pubblica, possono destinare maggiori risorse allo scopo. Significativi al riguardo appaiono i dati ufficiali della stessa Commissione europea da cui si evince che paesi come la Germania e la Francia erogano aiuti di Stato in una misura nettamente superiore all'Italia, sia in valore assoluto che in rapporto ai rispettivi PIL. In tal modo si determina il paradosso di aggravare i divari e di produrre effetti distorsivi nelle prospettive di crescita all'interno dell'Unione europea, penalizzando i paesi che già registrano peggiori performances economiche anche in ragione delle più rigorose politiche di risanamento della finanza pubblica che devono attuare;

appare pienamente condivisibile l'obiettivo, che ha indotto la Commissione a presentare la comunicazione, di una ricognizione dei maggiori problemi che l'esperienza ha sino ad ora evidenziato in materia di aiuti di Stato allo scopo di porvi rimedio. In particolare, risultano apprezzabili le intenzioni di:

- a) privilegiare, nella destinazione delle scarse risorse a disposizione, gli utilizzi in grado di fronteggiare effettive carenze del mercato e di favorire la crescita, attraverso un'accurata analisi costi/benefici degli incentivi erogabili;
- b) pervenire ad una più puntuale definizione di aiuti di Stato attraverso una sistematica e complessiva ricognizione delle tipologie di intervento da considerare tali;



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

- c) responsabilizzare maggiormente gli Stati membri nella verifica ex ante della compatibilità degli aiuti erogati, purché di minore importo, concentrando l'intervento della Commissione europea sugli aiuti più consistenti, suscettibili di alterare la concorrenza e di incidere in misura significativa sulle grandezze macroeconomiche;
- d) semplificare e razionalizzare la normativa europea vigente in materia, in modo da assicurare, anche attraverso una riduzione dei tempi previsti per l'istruttoria da parte delle istituzioni europee, maggiore certezza alle imprese interessate circa la possibilità o meno di fruire di specifici incentivi;

esprime una valutazione positiva sulla comunicazione con le seguenti osservazioni:

1. si mantenga inalterato l'attuale importo, pari a 200 mila euro in tre anni, degli aiuti de minimis erogabili a ciascuna impresa, al fine di evitare che gli Stati membri che dispongono di maggiori margini di intervento finanziario possano avvantaggiare le proprie imprese erogando aiuti di ammontare superiore;
2. per le medesime ragioni, si valuti la possibilità di stabilire un tetto massimo, in percentuale al PIL, applicabile al complesso degli aiuti erogabili da ciascun Paese alle rispettive imprese, eventualmente con riferimento a specifici settori;
3. al fine di responsabilizzare gli Stati membri, si valuti il precedente costituito dalla disciplina antitrust per cui si è attribuito alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza la valutazione ex ante della conformità dei regimi di aiuti con il diritto dell'Unione europea
4. si pervenga ad un elenco esaustivo delle tipologie di intervento qualificabili come aiuti in modo da assicurare certezza del diritto e ridurre il rischio di contenzioso. A tal fine appare necessario che tra gli aiuti dispensati dall'obbligo di notifica ex ante, in quanto ritenuti compatibili con il mercato, siano inclusi quelli concessi in presenza di gravi calamità naturali, quali in particolare i terremoti particolarmente frequenti in Italia;
5. al fine di accrescere la certezza giuridica e la possibilità di tutela in sede giurisdizionale, si provveda a codificare in appositi regolamenti le regole di esenzione attualmente contenute in comunicazioni o altri atti privi di efficacia giuridica erga omnes.



Parere sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE - COM(2012)209 def.

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE - COM(2012)209 def.;

premesso che:

gli aiuti di Stato costituiscono uno dei principali fattori di distorsione del mercato interno e della concorrenza, in particolare a fronte della crisi economica e finanziaria che ha incentivato gli interventi di alcuni Paesi membri a sostegno dei rispettivi sistemi produttivi;

in base ai dati forniti dalla Commissione europea, il ricorso agli aiuti risulta nettamente superiore, sia in valore assoluto sia in rapporto ai rispettivi PIL, negli Stati che, per le migliori condizioni di finanza pubblica, dispongono di maggiori risorse da erogare, mentre è ridotto nei Paesi che, come l'Italia, attuano rigorose politiche di risanamento;

questa tendenza può contribuire ad aggravare i divari di crescita all'interno dell'Unione europea, penalizzando paradossalmente i sistemi produttivi dei paesi che già registrano peggiori *performances* economiche in ragione del rigore finanziario;

è pertanto pienamente condivisibile l'obiettivo della Commissione di aggiornare il quadro normativo vigente al fine di orientare, anche alla luce delle scarse risorse a disposizione, gli aiuti di Stato sulle azioni previste dalla Strategia Europa 2020, contribuendo così a migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica;

a questo scopo occorre che la disciplina europea consenta il sostegno pubblico alle imprese soltanto ove esso:

- sia volto a colmare carenze del mercato ben individuate, integrando ma non sostituendo gli investimenti privati, a conseguire obiettivi di interesse comune europeo;



Camera dei Deputati

COMMISSIONE POLITICHE
DELL'UNIONE EUROPEA

- produca un effetto di incentivazione, stimolano i beneficiari a intraprendere attività che non avrebbero svolto in assenza di aiuti;
- abbia i minori effetti distorsivi possibili;

appare altresì necessaria una più puntuale definizione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e la semplificazione e razionalizzazione della normativa europea vigente in materia, in modo da consentire alla Commissione di concentrare meglio la propria azione sui casi che hanno la maggiore rilevanza per il mercato interno, demandando maggiori responsabilità alle autorità nazionali;

va sottolineata l'importanza, al fine di assicurare una applicazione più corretta della disciplina in materia da parte dell'Italia, delle disposizioni, di cui al disegno di legge recante "Norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" (A.C. 2854 e abb.-B), che introducono apposite regole per la notifica e la gestione dei procedimenti in materia di aiuti di Stato;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia adottata una apposita Comunicazione della Commissione per chiarire la definizione di aiuto di Stato fornita dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), stabilendo principi per la valutazione delle reali disfunzioni del mercato, dell'effetto di incentivazione, delle conseguenze negative degli interventi pubblici nonché dell'impatto complessivo degli aiuti;

2) si provveda alla revisione del regolamento (CE) N. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del TFUE, e del regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008 in modo da:

- promuovere la concentrazione delle risorse pubbliche verso obiettivi e settori ad alto potenziale di crescita e occupazione;
- permettere alla Commissione di dispensare dall'obbligo di notifica *ex ante* nuove tipologie di aiuto, quali, in particolare, gli aiuti a favore della cultura, quelli per i danni causati da calamità naturali e quelli a favore di progetti cofinanziati dall'UE;



Camera dei Deputati

COMMISSIONE POLITICHE
DELL'UNIONE EUROPEA

- semplificare le norme e le procedure vigenti, al fine di assicurare una maggiore celerità delle decisioni e di concentrare il controllo *ex ante* della Commissione stessa sui casi con maggiore impatto sul mercato interno demandando l'analisi dei casi a carattere più locale e con scarsi effetti sugli scambi alle autorità nazionali competenti;

3) sia mantenuto l'importo vigente, pari a 200 mila euro in tre anni, per l'erogazione degli aiuti *de minimis* da parte di ciascuna impresa, al fine di evitare che gli Stati membri con maggiori margini di intervento finanziario possano avvantaggiare le proprie imprese beneficiando dell'esenzione dalla notifica per aiuti di ammontare superiore;

4) si provveda, al fine di accrescere la certezza giuridica e la tutela in sede giurisdizionale, a codificare, nei limiti previsti dal Trattato sul funzionamento dell'UE, in appositi regolamenti i regimi di esenzione attualmente contenuti in comunicazioni o altri atti privi di efficacia giuridica vincolante;

e con la seguente osservazione:

a) si valuti, al fine di responsabilizzare gli Stati membri, l'attribuzione alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, sul modello del Regolamento (CE) n. 1/2003, della competenza ad operare la valutazione *ex ante* della conformità dei regimi di aiuto con la disciplina europea.